

STATUTO

TERZO MILLENNIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIA ETNA 36

Numero REA: CT - 242859

Codice fiscale: 03531650871

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto del 22-12-2004 Rep.10571/3388	
	FOGLIO DI PRESENZA	
	=====	
	Soci	
	1. Grassi Salvatore F.to Salvatore Grassi	
	2. Marchese Salvatore F.to Salvatore Marchese	
	3. Grassi Casimiro F.to Casimiro Grassi	
	4. Malfitana Angela F.to Malfitana Angela	
	5. Le Mura Nicola F.to Le Mura Nicola	
	6. Maginas Barbagallo Joannis Salvatore	
	F.to Magginas Barbagallo Joannis Salvatore	
	7. Di Martino Giuseppa F.to Di Martino Giuseppa	
	8. Nibali Giuseppe F.to Nibali Giuseppe	
	Allegato "B" all'atto del 22-12-2004 Rep.10571/3388	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA	
	"TERZO MILLENNIO - società cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	Articolo 1 Denominazione	
	E costituita, con sede nel Comune di Giarre, la società	
	cooperativa denominata "TERZO MILLENNIO società cooperativa	
	sociale" , ai sensi dell'art. 1 - comma 1 - lettera a) della	

	legge 381/91 e successive modificazioni e/o integrazioni.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Art. 2 Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo,	
	potrà aderire, accettandone gli statuti e i regolamenti, ad	
	organismi di rappresentanza e tutela del movimento	
	cooperativistico.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	Art. 3 Scopo mutualistico	
	Scopo della società è quello di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale e culturale con particolare riguardo	
	alle fasce più deboli della popolazione, nonché di ottenere	
	per i soci le migliori condizioni possibili di lavoro tramite	
	la gestione dei servizi previsti nell'art. 1 - comma 1 -	
	lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto	
	societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	

	legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione in vigore.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, e	
	successive modifiche e/o integrazioni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di	
	rapporto di lavoro previsto dalle normative in vigore.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci	
	cooperatori.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società senza finalità speculative e in considerazione	
	dell'attività mutualistica, così come definita al precedente	
	articolo 3, si propone come scopo fondamentale l'interesse	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini a mezzo la gestione dei servizi di cui	
	all'art. 1, comma 1, lettera A della legge 381/1991. Altresì	
	la cooperativa si propone la progettazione, la realizzazione e	
	la promozione di prestazioni di servizi socio-assistenziali,	
	sanitari ed educativi, in linea con quanto definito dal	
	welfare sociale-familiare e dalla nuova riforma socio-	

	sanitaria (Legge 328/2000) e successive modifiche ed	
	integrazioni, nell'ambito di tutte le fasce di utenza.	
	In relazione a ciò la cooperativa potrà realizzare e/o gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	1. attività e centri di riabilitazione rivolti a soggetti	
	disabili affetti da minorazione fisica, psichica e sensoriale;	
	2. servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	3. laboratori di neurofisiologia e di analisi cliniche con	
	prelievi anche a domicilio;	
	4. servizi socio-sanitari ed assistenziali volti a garantire	
	l'assistenza e la cura dei minori, dei disabili e degli	
	anziani a domicilio, nei centri diurni, nei soggiorni	
	climatici, nelle case di riposo, nelle case-albergo, nelle	
	comunità-alloggio, nelle comunità-terapeutiche assistite	
	(C.T.A.), nelle case protette, nelle residenze sanitarie	
	assistenziali (R.S.A.), ed in altre strutture di accoglienze	
	e/o ricettive, nonché tutti gli altri servizi previsti dalle	
	normative vigenti ed emanande;	
	5. realizzazione e gestione, mediante convenzioni con medici e	
	personale specializzato nelle varie discipline, di un centro	
	di medicina preventiva, di un poliambulatorio, di un pronto	
	soccorso e di un consultorio familiare con particolare	
	riguardo agli anziani, ai minori ed ai disabili;	

	6. progettazione, promozione, realizzazione, istituzione e	
	gestione di servizi di telemedicina, di telesoccorso, di	
	teleassistenza, di telecontrollo, e servizi telematici in	
	genere;	
	7. servizi socio-sanitari a favore dei portatori di handicap	
	volti a superare le situazioni emarginanti ed a prevenire la	
	disabilità fisica, psichica e sensoriale, per consentire la	
	permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente	
	sociale e familiare e favorirne il reinserimento lavorativo;	
	8. la promozione, l'istituzione, la gestione di servizi ed	
	interventi socio-terapeutici-riabilitativi e di integrazione	
	scolastico-sociale e lavorativa dei disabili;	
	9. l'accompagnamento, l'assistenza e la cura dei soggetti	
	portatori di handicaps a domicilio, negli ospedali, nei luoghi	
	di villeggiatura, negli istituti scolastici, nelle istituzioni	
	pubbliche e/o private, nonché servizi di assistenza igienico-	
	personale e tutti gli altri servizi previsti dalle normative	
	vigenti ed emanande;	
	10. servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi a	
	favore dei soggetti portatori di handicaps nelle istituzioni	
	scolastiche pubbliche e/o private;	
	11. centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	
	12. case-famiglia e laboratori in cui si favorisce il	
	reinserimento sociale, familiare e lavorativo dei disabili e	

	dei minori;	
	13. strutture ricettive appositamente attrezzate per il	
	soggiorno di anziani e disabili;	
	14. servizi di trasporto per anziani e disabili con l'utilizzo	
	di mezzi all'uopo attrezzati;	
	15. corsi di alfabetizzazione e di formazione volti	
	all'inserimento nel tessuto sociale e ne mondo del lavoro di	
	immigrati extracomunitari, nomadi e rifugiati;	
	16. progettazione, organizzazione e gestione di corsi di	
	formazione professionale, di qualificazione e di	
	riqualificazione professionale, di orientamento, di	
	addestramento, di aggiornamento, di perfezionamento, di	
	informazione di base, di formazione continua, di formazione	
	specialistica, di formazione a distanza, di formazione per	
	soggetti svantaggiati, sperimentazione di buone pratiche ed	
	azioni positive per le donne;	
	17. attività di provider, organizzazione e gestione di corsi	
	di Educazione e formazione Continua in Medicina (E.C.M.);	
	18. attività di formazione e sostegno alle famiglie sulle	
	problematiche infantili attraverso consulenze, dibattiti,	
	seminari, mostre, tavole rotonde;	
	19. attività informativa e di sostegno rivolta alle famiglie	
	con soggetti portatori di disagi fisici, psichici e	
	sensoriali;	
	20. attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	

	locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e	
	disponibili all'attenzione ed all'accoglienza di minori e dei	
	disabili;	
	21. biblioteche, ludoteche, bambinopoli, palestre, laboratori	
	artistici, teatrali, linguistici, musicali ed informatici con	
	particolare attenzione all'aspetto multimediale;	
	22. svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali,	
	nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e	
	contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione	
	dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa:	
	1. potrà stipulare convenzioni con personale specializzato ove	
	non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi	
	funzionali della società; in ogni caso, ove necessario, ai	
	sensi di legge la cooperativa si avvarrà dell'opera di	
	professionisti iscritti negli appositi albi professionali i	
	quali risponderanno direttamente e personalmente nei confronti	
	dei terzi per l'opera prestata;	
	2. potrà stipulare convenzioni con Enti locali, (Comuni,	
	Consorzi di Comuni, Comunità montane, Province, Regioni,	
	Aziende Sanitarie Locali), Enti pubblici, parapubblici,	
	morali, di volontariato e privati, per la gestione e lo	
	svolgimento dei servizi;	

	3. potrà aderire a società e consorzi di cooperative aventi	
	finalità analoghe o comunque congruenti;	
	4. potrà prestare ogni tipo di servizio connesso e inerente	
	con le attività elencate;	
	5. potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	6. potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria consentite agli operatori non	
	qualificati, necessarie ed utili alla realizzazione	
	dell'oggetto sociale e comunque direttamente attinenti allo	
	stesso, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative;	
	7. potrà utilizzare la legislazione in vigore, nonché	
	finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione	
	Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri	
	enti o istituti pubblici e privati;	
	8. potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	

	stabile investimento e non di collocamento sul mercato;	
	9. potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. E tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma;	
	10. potrà partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai	
	sensi dell'art. 2545-septies.	
	Art. 5 Requisiti mutualistici	
	La cooperativa:	
	1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui	
	all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota	
	pari al 3% dell'utile di esercizio o nella misura che sarà	
	eventualmente stabilita dalla legge;	
	2) non può distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.at. in misura superiore a due	

	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	5) devolgerà, in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e	
	rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 Soci Ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa e deve essere	
	coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità	

	per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa,	
	competenza e professionalità e/o esperienza di tipo	
	cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della	
	cooperativa.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio o	
	in imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo	
	amministrativo, ai fini dell'ammissione, deve accertare se	
	esiste la suddetta condizione e l'eventuale dimensione	
	dell'attività.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione,	
	possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa	
	o soggette alla direzione o al controllo di altre società i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa.	
	Art. 7 Soci speciali	
	Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	

	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.	
	La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito	
	in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo di	
	amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del	
	socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie	
	di medio e lungo periodo.	
	La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve	

	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non	
	superiore al 50% di quello previsto per i soci cooperatori e	
	comunque non inferiore ai minimi di legge.	
	I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori.	
	Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per	
	assumere il quadro di riferimento normativo della s.p.a.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	

	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	
	Non possono rappresentare in assemblea altri soci e non	
	possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo	
	statuto.	
	Art. 8 Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	

	presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,	
	residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica,	
	ragione sociale e sede;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 33 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle	
	persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice	
	fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale,	

	se nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione	
	di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo	
	statutariamente competente, contenente la dichiarazione di	
	conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei	
	Regolamenti della cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e	
	la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	sessanta giorni sull'ammissione della domanda, determinando:	
	1. le modalità ed i termini di versamento del capitale	
	sociale;	
	2. l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al	
	valore delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con	
	la stessa modalità ed i termini del capitale sociale;	
	3. l'eventuale tassa di ammissione;	
	4. il tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la	
	cooperativa.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di	
	amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso	
	l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda di ammissione	
	si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	

	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	-della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo art.22;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione di bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 10 Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	

	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 11 Incompatibilità	
	E fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare	
	in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo	
	specificata autorizzazione dell'Organo di amministrazione che	
	può tenere conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art. 12 Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	

	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo di	
	amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
	il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 33.	
	Art. 14 Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 11, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	

	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione del libro soci,	
	da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 15 Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo,	
	alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione	
	del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto	
	sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.	
	Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	

	procedure arbitrali di cui al successivo articolo 33.	
	Art.16 Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 24,	
	lettera c), la cui liquidazione eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione del capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 24, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di due anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso	
	spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad	

	un quarto.	
	Art. 17 Morte del socio	
	In caso di morte de socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità previste dal presente statuto.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi del diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data di decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede	
	alla liquidazione ai sensi del precedente art. 16.	
	Art. 18 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	

	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Le quota per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione	
	dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	Art. 19 Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione che potranno essere sottoscritti soltanto da	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, a	
	norma delle leggi speciali e da investitori qualificati,	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del c.c.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	

	d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	Art. 20 Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'Organo di amministrazione, l'erogazione del	
	ristorno ai soci cooperatori, ne rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono	
	considerare:	
	a) il tipo di scambio mutualistico;	
	b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo	
	indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;	

	c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.	
	I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di	
	ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito	
	dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica	
	svolta con i soci.	
	Oltre al suddetto limite di carattere generale, è necessario	
	rispettare anche quello previsto dall'art. 3, comma 2, lettera	
	b) della legge 142/01.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con	
	l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui	
	saranno ripartiti i ristorni.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a 500 euro e non	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 19;	

	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 24 e con il valore con le quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del presente statuto;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) dalle eventuali riserve divisibili;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	h) dall'eventuale tassa di ammissione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f),	
	nel caso di costituzione di riserve divisibili, sono	
	indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né	
	allatto del suo scioglimento.	
	Art. 22 Modalità di versamento delle quote	
	I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 50%	
	delle quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità	
	che saranno previste e comunicate dall'Organo amministrativo	
	nella lettera di ammissione.	
	La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le	

	modalità che verranno stabilite dall'Organo amministrativo ed	
	indicate nella stessa comunicazione di ammissione.	
	Art. 23 Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 33.	
	Art. 24 Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 del codice civile e certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo, nel caso in cui	
	intenda qualificare il ristorno come costo della cooperativa	
	cioè come maggior costo e, successivamente sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59 o	
	nella misura eventualmente prevista dalla legge medesima;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente art. 20;	

	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente articolo 19;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere f) e g) dell'art. 21.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	

	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7. l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479 bis del codice civile.	
	Art. 26 Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	L'assemblea potrà anche essere convocata tramite comunicazione	
	via fax o via posta elettronica, purché venga trasmessa a	
	recapiti telefonici o indirizzi comunicati ufficialmente dai	
	singoli soci.	

	Nel caso in cui non tutti i soci siano in possesso di fax o	
	posta elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma	
	diversificata.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 27 Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 25,	
	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto di voto.	
	Art. 28 Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	

	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 29 Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	Art. 30 Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 31 Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di	

	nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	

	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	

	dall'articolo 2475 comma 5 del codice civile, nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano	
	la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno,	
	il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies del	
	codice civile. Nella medesima relazione gli amministratori	
	devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	

	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente in caso di assenza o di	
	impedimento del presidente, ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati, nei limiti della delega conferita.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci per la sostituzione dell'Organo Amministrativo deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far	
	ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino	
	alla loro sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio	

	sindacale, se nominato.	
	Art. 32 Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543 comma 1 del codice civile, la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Di essi almeno un membro effettivo ed uno supplente devono	
	essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori	
	contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra	
	iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del	
	Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo	
	in materie economiche o giuridiche.	
	Il collegio sindacale può essere costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	

	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati	
	scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi della società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia debbono trovarsi in una delle	

	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia,	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso	
	a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 33 Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	

	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di	
	Catania.	
	Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta il soggetto	
	designato non provveda alla nomina dell'arbitro, la stessa	
	sarà effettuata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui	
	ha sede la società su richiesta della parte più diligente.	
	L'arbitro dovrà provvedere alla decisione entro tre mesi dalla	
	nomina.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà in via rituale e secondo equità.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci	
	ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del	
	D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	TITOLO IX	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	

	Art. 34 Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 35 Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	24, lett. c);	
	2. all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi	
	spettante;	
	3. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	

[illegible]